



COMUNE DI EMPOLI

Protocollo Generale

Num. Protocollo 0066830
 Data Protocollo 10/12/2010
 Data Ricevimento 10/12/2010

Categoria 02
 Classe 03

Gruppo 5 Stelle

Mozione per l' introduzione dei divieti di assimilazione ai RSU introdotti dal D.lgs 4/2008 al fine di un maggiore recupero e riciclaggio dei rifiuti speciali

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Codice dell'Ambiente, D.lgs 152/06 art. 198 comma 2 che stabilisce:

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

.....

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

VISTA la citata lettera e), comma 2 art. 195 del D.lgs 152/06 come modificato dal governo Prodi con D.lgs 4/08 al fine di una deassimilazione dei rifiuti speciali rispetto alle precedenti prassi dei Comuni e conformemente ai dettami delle Direttive Europee in materia di rifiuti, la quale tra l'altro stabilisce che:

"Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione"

CONSIDERATO che le motivazioni per le quali la norma europea e nazionale puntano, come si vede, ad una drastica limitazione dell'assimilazione praticata dai Comuni, sono notoriamente legate al fatto che nei casi di esclusione esplicitamente indicati dall'articolo 195 sopra citato, i rifiuti speciali hanno natura profondamente diversa rispetto ai rifiuti domestici presentandosi estremamente più omogenei e differenziati all'origine all'interno della medesima azienda e viceversa estremamente più differenziati tra aziende diverse e quindi il conferimento, ancorché con raccolta porta a porta, risulta, al sistema di raccolta dei RSU determina un obiettivo effetto di mescolamento di materiali diversi, ossia dell'effetto contrario rispetto all'obiettivo di differenziazione e riciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO altresì che mentre per la raccolta dei rifiuti provenienti da famiglie o piccole imprese diffuse sul territorio il sistema deve essere necessariamente gestito da un unico soggetto nel territorio e quindi è affidato in regime di privativa, la raccolta dei rifiuti speciali salvo limitate eccezioni può e quindi deve essere gestito da aziende private in libera concorrenza, nell'interesse pubblico

CONSIDERATO che la Toscana è la regione con la maggiore produzione di RSU pro capite poiché è anche la regione nella quale i comuni assimilano maggiormente i rifiuti e che i nostri comuni del Circondario Empolese Valdelsa non fanno eccezione con criteri di assimilazione estremamente ampi rispetto alla media dei comuni italiani;

CONSIDERATO che la stessa lettera e), comma 2 art. 195 del D.lgs 152/06 si conclude con:

"Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani"

Ciò che ha dato luogo ad una diversa interpretazione tra ARPAT ed ARRR da una parte che ritengono che comunque le specifiche esclusioni esplicitamente indicate dall'articolo 195 sarebbero immediatamente applicabili obbligatoriamente contrariamente alla prassi, mentre i gestori raggruppati nella Federservizi e CISPESL forti di pareri legali privati ritengono che non vi sia obbligo di adeguamento in assenza del DM che doveva essere emanato entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.lgs 4/2008 ossia da oltre due anni;

CONSIDERATO tuttavia che in ogni caso nulla vieta ai nostri comuni di anticipare il DM mai emanato al fine venire incontro alla sostanza delle normative europee e nazionali, emanate tra l'altro dal governo di centrosinistra in favore delle istanze ambientali.

CONSIDERATO altresì che gli attuali criteri di assimilazione connessi con la presenza di Publiambiente Spa anche sul mercato dei rifiuti speciali in ambito privato, sta creando tensioni con piccole imprese che operano sul mercato dei rifiuti inoltre creano comprensibili rimostranze da una parte delle imprese utenti che si sentono lese dai criteri di assimilazione deliberati dai comuni ritenendo più conveniente il conferimento a servizi privati, come attestano anche articoli di stampa locale del gennaio scorso;

RICONOSCIUTO che la modifica dell'articolo 11 del Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani recentemente approvata, deve essere condivisa con gli altri comuni del Circondario Empolese Valdelsa con i quali condividiamo il medesimo regolamento per la gestione dei rifiuti ed il medesimo piano finanziario per la gestione dei rifiuti;

RICONOSCIUTO altresì che la modifica dell'art. 11 citato comporta anche una profonda revisione del Piano Economico Finanziario con sensibile riduzione delle entrate e delle uscite stimate e che pertanto sia difficilmente proponibile una deassimilazione già nel corso dei primi mesi del 2011, ma che ciò possa senz'altro avvenire a partire dal 1° giugno 2011

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1) a farsi promotore con urgenza, in qualità di comune capofila del Circondario e che ne esprime il Presidente, presso gli altri comuni del Circondario una modifica all'art. 11 del Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani recentemente approvato aggiungendo dopo il primo paragrafo il seguente:

"Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano

nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione" Ossia esattamente il testo del D.lgs 152/06 così come voluto dal Governo Prodi per quanto riguarda il regime delle esclusioni.

2) a promuovere la modifica di cui al punto 1 in tutti i comuni che condividono il medesimo Piano economico e Finanziario per la gestione del RSU, in tempi tali da consentire una chiara ridefinizione di quest'ultimo e conseguentemente delle tariffe entro il 31 maggio 2010

Firma

(Massimo Giacomelli)

